

SICUREZZA

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LAVORO: ECCO LE MODIFICHE DEFINITIVE AL TESTO UNICO SICUREZZA

Destinatari: tutte le aziende

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge **3 luglio 2023, n. 85** di conversione in legge con modificazioni del "Decreto Lavoro" n. 48/2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

A norma della legge 400/1988, art. 15, comma 5, le modifiche apportate dalla legge di conversione **hanno efficacia** dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi dal **04/07/2023**.

Con riferimento alle prime modifiche introdotte con il D.L. 48/2023, di seguito uno stralcio delle parti confermate e di quelle aggiunte al D.Lgs. 81/08 con la Legge n. 85/2023 che ha convertito il "Decreto Lavoro".

D.L. 48/2023 "Decreto Lavoro"	Legge 85/2023 di conversione
All' articolo 18 , comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28».	Confermato
-	All' articolo 18 , dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili".
All' articolo 21 , comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV».	Confermato
All' articolo 25 , comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».	All'articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41 , richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento ».
All' articolo 25 , comma 2: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.».	Confermato
All' articolo 37 , comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»	Confermato
All'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»	Confermato
All' articolo 72 , comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»	Confermato
All' articolo 73 , dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»	Confermato
All'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».	Confermato
-	All'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009".

RIASSUMENDO LE ULTIME MODIFICHE...

Di fatto la legge di conversione del Decreto Lavoro 48/2023 non modifica molti aspetti rispetto alla versione del D.L. 4/5/2023 e molti dubbi permangono. Sostanzialmente le novità sono:

- Il **Medico Competente NON** chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita di assunzione ma lo fa in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva. È previsto inoltre che la cartella sanitaria possa non essere oggettivamente reperita.
- Per le **sedes delle istituzioni scolastiche**, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi "strutturali" al limite delle risorse disponibili. Resta comunque fermo l'obbligo del dirigente che se sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità pubblica.
- Il **coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ora, può dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it); [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)

NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE

Destinatari: tutte le aziende

Il Parlamento Europeo ha approvato il testo del **nuovo regolamento** che ANDRÀ A SOSTITUIRE e progressivamente ad abrogare la **direttiva 2006/42/CE**, anche detta "Direttiva Macchine".

Il **29 giugno 2023** è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE.

La direttiva (atto legislativo dell'Unione europea che prevede un recepimento da parte degli Stati membri) viene quindi trasformata in un regolamento (atto legislativo dell'Unione europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri). I vantaggi della trasformazione della direttiva in un regolamento includono un'attuazione più uniforme, nessun problema di recepimento e una maggiore certezza del diritto; la conversione della direttiva in regolamento permette quindi di ridurre i ritardi nel recepimento e le differenze di interpretazione tra gli Stati membri.

A seguito della rettifica pubblicata il **4 luglio 2023**, il **nuovo regolamento** macchine verrà applicato a partire dal **20 gennaio 2027**, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore, e in pari data verrà abrogata l'attuale direttiva 2006/42/CE.

È tuttavia prevista un'entrata in vigore con tempistica differenziata per alcuni articoli specifici:

- gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal **14 gennaio 2024**;
- l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal **14 ottobre 2023**;
- l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal **13 luglio 2023**;
- l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal **14 luglio 2024**.

PERCHÉ UN REGOLAMENTO E NON UNA NUOVA DIRETTIVA?

La scelta di **sostituire** la "Direttiva Macchine" con un "regolamento" nasce dalla volontà di adottare requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e procedure di valutazione di conformità che si applichino in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l'Unione Europea. Ricordiamo infatti che la differenza fondamentale tra una "direttiva" e un "regolamento" è che la prima costituisce una serie di indirizzi e obiettivi che gli Stati membri devono recepire e raggiungere emettendo specifiche leggi nazionali, mentre il regolamento è un atto legislativo vincolante che viene applicato nella sua interezza in tutta Europa e diviene attuativo senza la necessità di un recepimento nazionale.

Le principali novità contenute nel testo approvato dal Parlamento Europeo sono le seguenti:

- **NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI:** sul mercato sono ormai presenti **macchinari avanzati** che dipendono sempre meno dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati; tuttavia, possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l'elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l'apprendimento, l'adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). Tra i considerando del nuovo Regolamento vengono richiamate le lacune che presenta la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, e l'intento di colmarle, andando a disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali.

- **NUOVI OPERATORI ECONOMICI:** oltre al **fabbricante**, vengono definite altre due figure alle quali sono riconosciuti obblighi relativamente alla messa sul mercato di macchine o prodotti correlati, che sono **l'importatore** e il **distributore**.
Con il termine **importatore** si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo", mentre il **distributore** è "qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato".
- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:** nuovo regolamento e **nuova dichiarazione di conformità**, che sostituirà la vecchia Dichiarazione CE delle macchine. La nuova dichiarazione di conformità UE sarà allineata ai requisiti del nuovo regolamento e sarà unica per tutti gli atti UE che richiedono la conformità e che si applicano a quel prodotto.
- **SOFTWARE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI SICUREZZA:** i software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine, di conseguenza la definizione di componenti di sicurezza è stata integrata con i software che svolgono una funzione di sicurezza. Pertanto, quando immessi in maniera indipendente sul mercato dovranno avere marcatura CE e saranno accompagnati da una dichiarazione di conformità UE e da istruzioni per un utilizzo corretto.
- **PRODOTTI AD ALTO RISCHIO:** per le macchine ad "alto rischio" il nuovo regolamento **stabilisce 6 categorie** di macchine le cui valutazioni di conformità **dovranno essere per forza affidate ad un organismo notificato terzo** e, di conseguenza, non potranno più essere effettuate dal fabbricante, che sono:
 1. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
 2. ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
 3. ponti elevatori per veicoli;
 4. apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
 5. componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
 6. macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it); [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)